

COMUNE DI MASSALENGO
Provincia di Lodi

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE SULL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. __ del _____

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Massalengo (LO) nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997 e disciplina l'applicazione dell'Addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 360 del 28 settembre 1998 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 – Aliquota

L'aliquota dell'Addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata nella misura unica dello 0,8 %.

L'aliquota è confermata per gli anni successivi salvo nuova delibera adottata entro il termine previsto dalla normativa.

Art. 3 – Soglie di esenzione

L'Addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista al suddetto art. 2 del presente regolamento, non è dovuta nel caso in cui il reddito imponibile dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non sia superiore alla seguente soglia: € 14.000,00

Nel caso in cui il reddito imponibile dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia superiore alla soglia di esenzione sopra indicata, l'Addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è applicata al reddito imponibile complessivo.

Art. 4 – Soggetti passivi

L'Addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta al Comune di Massalengo dai contribuenti che risultano avere il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data fissata dalla vigente normativa.

Art. 5 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla normativa, dal Regolamento generale delle entrate e dai regolamenti vigenti.

Art. 6 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal **1° gennaio 2026**.